

Articolo 102 Codice civile

Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione⁽¹⁾ al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [86].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [149], ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui⁽²⁾.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento [84 ss.] o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione [85].

(1) Le opposizioni sono dichiarazioni provenienti dai soggetti legittimati dalla legge, miranti ad esplicitare una causa impeditiva al matrimonio (e di cui agli artt. 84-90 determinandone la sospensione della celebrazione ex art. 104 del c.c.).